

REGOLAMENTO

TITOLO 2

ASSISTENZE VITA IN CASO DI

- ✓ **MORTE**
- ✓ **MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE**
- ✓ **MORTE CON INDENNITA' SOSTITUTIVA
PREAVVISO**

Edizione 26/07/2017

*“Principi e nozioni fondamentali” del Regolamento ASSIDIM
sono espressi nel Titolo 0
come parte integrante del presente titolo*

*Tutti i moduli citati nel Regolamento sono disponibili nella sezione del sito www.assidim.it
denominata “MODULISTICA”*

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLE PRESTAZIONI	2
ARTICOLO 2 – ASSISTENZE, FORMALITÀ, BENEFICIARI E CAPITALI GARANTITI	2
ARTICOLO 3 – ISCRIZIONI, VARIAZIONI, CANCELLAZIONI, MODULISTICA E CONTRIBUTIONI	3
ARTICOLO 4 – RINNOVO PRESTAZIONI E CONTRIBUTIONI	5
ARTICOLO 5 – DENUNCIA DI SINISTRO IN CASO DI MORTE E IN CASO DI INVALIDITÀ.....	5
ARTICOLO 6 – INTERATTIVITÀ PER AZIENDE ASSOCIATE.....	6
ARTICOLO 7 – CAPITALI NON RICONOSCIUTI	6

ARTICOLO 1 – SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di cui al presente titolo possono essere garantite

- 1) secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello Statuto ASSIDIM;
- 2) ai soggetti che abbiano diritto per contratto, accordo o regolamento aziendale a fruire di prestazioni assistenziali;
- 3) compatibilmente alle soluzioni e alle condizioni assistenziali disponibili.

ARTICOLO 2 – ASSISTENZE, FORMALITÀ, BENEFICIARI E CAPITALI GARANTITI

a) Assistenze

Sono previste diverse forme di assistenza tra le quali le aziende associate possono scegliere all'atto dell'adesione o cambiare successivamente

- 1) CASO MORTE
copre tutti i rischi di morte da qualunque causa derivanti, senza limiti territoriali
- 2) CASO MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE
copre tutti i rischi di morte e di invalidità permanente totale da qualunque causa derivanti, senza limiti territoriali
- 3) CASO MORTE CON INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
Ai sensi dell'articolo 2122 del Codice Civile (Indennità in caso di morte) e degli articoli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro, in caso di morte del dipendente in costanza di rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve corrispondere ai superstiti aventi diritto l'importo dell'intera indennità sostitutiva del preavviso. Ciò premesso è possibile, in base all'articolo 1919 del Codice Civile (Assicurazione sulla vita propria o di un terzo) e con il consenso scritto da parte degli interessati, garantire a cura e beneficio dell'associata tale eventualità attraverso l'accensione di un'apposita copertura vita.

b) Formalità e documentazione richiesta per le diverse forme di assistenza:

- 1) nessuna formalità di carattere sanitario, per capitali che rientrano nel limite di copertura (free cover limit) previsto dalla soluzione assistenziale / convenzione assicurativa di riferimento;
- 2) documentazione prevista dalla soluzione assistenziale / convenzione assicurativa di riferimento e specificata in www.assidim.it nelle aree riservate alle aziende associate – Visualizzazione delle posizioni da definire – o comunicata in altro modo, per capitali superiori al limite di copertura (free cover limit) previsto dalla soluzione assistenziale / convenzione assicurativa di riferimento, da inviare ad ASSIDIM:
 - i moduli di adesione e i questionari anamnestici, tramite posta elettronica all'indirizzo indicato nel sito www.assidim.it nella sezione "CONTATTI";
 - la restante documentazione, in originale, in Via Pantano, 2 – 20122 Milano.

L'assistenza per i capitali superiori ai limiti di copertura (free cover limits) è sospesa finché la compagnia assicurativa di riferimento, dopo aver valutato la documentazione, esprime formale accettazione e data di decorrenza, evidenziate nello Stato di Rischio-Anagrafico disponibile in www.assidim.it nelle aree riservate alle aziende associate.

Nelle more la compagnia assicurativa potrà:

- richiedere ulteriore documentazione;
- segnalare condizioni accessorie.

La compagnia assicurativa, all'esito dell'istruttoria, potrà anche rifiutare totalmente l'assistenza.

Le particolarità delle singole forme di assistenza – limiti d'età, eventi coperti, capitali garantiti, ... – possono variare in base alla soluzione assistenziale scelta.

c) Beneficiari

Beneficiari dei capitali garantiti saranno i soggetti previsti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria oppure nel Contratto e/o Accordo e/o Regolamento Aziendale.

In mancanza di previsione, beneficiari saranno i soggetti indicati dall'assistito stesso o – in mancanza di designazione – gli eredi testamentari o – in mancanza di testamento – gli eredi legittimi.

L'associata dovrà comunicare ad ASSIDIM la data di morte dell'assistito, le cause, e qualora fosse necessario, fornirà pure la documentazione atta ad individuare con esattezza i beneficiari dell'assicurazione.

d) Capitali garantiti

I capitali garantiti per ciascun assistito vengono comunicati dalle aziende associate e sono stabiliti in base a quanto contenuto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria oppure nel Contratto e/o Accordo e/o Regolamento aziendale. Essi saranno comunque rispondenti a criteri oggettivi uniformi e indipendenti dalla volontà dei singoli dipendenti / collaboratori.

In caso di morte o invalidità permanente totale del dipendente / collaboratore, sempreché questi sia stato incluso in copertura e l'associata sia in regola con il pagamento dei contributi, verrà corrisposto il capitale garantito.

ARTICOLO 3 – ISCRIZIONI, VARIAZIONI, CANCELLAZIONI, MODULISTICA E CONTRIBUTIONI

Le aziende che intendono associarsi ad ASSIDIM o che sono già associate per altri tipi di assistenza, per fruire delle prestazioni in esame devono comunicare i propri dati come segue:

3.1 Iscrizioni per nuova adesione e/o attivazione nuova assistenza

a) Nuova adesione e attivazione assistenza

- ✓ compilare online e inviare ad ASSIDIM il modulo elettronico di adesione, disponibile sul sito www.assidim.it nella sezione "ASSOCIARSI" / "Come associarsi";
- ✓ compilare, firmare e trasmettere ad ASSIDIM il Modulo VI01, ~~disponibile sul sito www.assidim.it nella medesima sezione del presente titolo del Regolamento.~~

b) Attivazione nuova assistenza per azienda già associata

- ✓ compilare, firmare e trasmettere ad ASSIDIM il Modulo GEN e il modulo VI01, ~~disponibili sul sito www.assidim.it nella medesima sezione del presente titolo del Regolamento.~~

Per capitali superiori ai limiti di copertura (free cover limits) previsti dalle specifiche soluzioni assistenziali / convenzioni assicurative di riferimento vedere precedente ARTICOLO 2 lettera b) punto 2).

L'iscrizione dei soggetti e la decorrenza dell'assistenza:

- è subordinata a ricevimento e accettazione modulistica e/o dati da parte di ASSIDIM o altri enti;
- è soggetta al rispetto dei termini di pagamento richiesti da ASSIDIM per il versamento dei corrispondenti contributi associativi;
- può avvenire eccezionalmente con decorrenza anticipata, nel rispetto dei punti precedenti, solo se opportunamente documentata e giustificata da ragioni gravi e se accettata anche dalla compagnia assicurativa di riferimento.

3.2 Variazioni successive ad adesione e/o attivazione assistenza

Vedere ARTICOLO 6 INTERATTIVITÀ PER AZIENDE ASSOCIATE.

3.3 Cancellazioni

- a) L'iscrizione dell'assistito dura fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di permanenza del rapporto di lavoro / collaborazione tra l'assistito e l'azienda associata. La cancellazione in corso d'anno dà diritto al rimborso del contributo per il periodo non utilizzato.
- b) Le aziende associate che desiderino recedere da ASSIDIM:
devono comunicare la loro decisione con lettera raccomandata o pec all'indirizzo assidim@pec.it entro il 31 ottobre dell'anno in corso – compilando il modulo GEN – e il recesso avrà effetto dalle ore 24.00 del 31 dicembre dello stesso anno, altrimenti l'adesione ad ASSIDIM si intende automaticamente prorogata e i rinnovi delle assistenze per l'anno successivo si intendono confermati.
- c) Le aziende associate che desiderino rinnovare il rapporto associativo, ma disattivare una o più assistenze vita pur mantenendo attive eventuali altre assistenze:
devono comunicare la loro decisione con lettera raccomandata o pec all'indirizzo assidim@pec.it entro il 31 ottobre dell'anno in corso – compilando il modulo GEN – e la disattivazione avrà effetto dalle ore 24.00 del 31 dicembre dello stesso anno, altrimenti l'Assistenza si intende automaticamente prorogata e il rinnovo per l'anno successivo si intende confermato.
- d) In caso di rilevanti variazioni delle condizioni assicurative e/o dei contributi associativi – aumenti superiori al 10% – intervenute dopo il 31 ottobre dell'anno in corso, il termine per il recesso dall'associazione e/o per la sospensione dell'assistenza s'intende prorogato di 15 giorni rispetto alla data in cui l'azienda associata viene informata delle variazioni.

3.4 Contribuzioni

Al fine di consentire l'operatività delle assistenze, le aziende associate sono tenute a pagare i contributi associativi entro e non oltre la scadenza indicata nella richiesta notificata da ASSIDIM, determinati annualmente dal Consiglio Direttivo in funzione delle seguenti caratteristiche:

- ✓ tipo di assistenza;
- ✓ opzioni / soluzioni assistenziali standard o differenziate;
- ✓ equilibrio tra assistenze erogate e contributi associativi raccolti;

- ✓ dimensioni aziende associate;
- ✓ data d'iscrizione degli assistiti;
- ✓ età degli assistiti;
- ✓ capitali garantiti.

ARTICOLO 4 – RINNOVO PRESTAZIONI E CONTRIBUTIONI

Nel dicembre di ogni anno, ASSIDIM provvede a richiedere alle aziende associate i contributi associativi per l'anno successivo, determinandone l'importo sulla base dei dati che risultano nello stato di rischio alla data del 30 novembre.

Entro il 31 dicembre o, in base alle specifiche esigenze amministrative / fiscali, entro i primi giorni lavorativi di gennaio dell'anno successivo, le aziende associate devono versare detti contributi associativi a titolo di anticipo per l'anno di rinnovo altrimenti si trovano in sospensione di prestazioni;

In caso d'inadempimento, ASSIDIM non assume alcuna responsabilità per le conseguenze nei riguardi delle aziende associate e/o dei loro assistiti e si riserva di riconsiderare la posizione di quelle aziende associate che non hanno versato i contributi associativi di rinnovo entro il termine previsto e di deciderne eventualmente la dimissione d'ufficio, fermo il diritto a riscuotere i contributi associativi dovuti.

Entro il 31 dicembre le aziende associate devono confermare o aggiornare e confermare lo stato di rischio non valorizzato, definito "da convalidare", presente sul sito www.assidim.it entrando nell'area riservata alle aziende associate e seguendo l'operatività indicata nel successivo articolo 6 – interattività per aziende associate.

ARTICOLO 5 – DENUNCIA DI SINISTRO IN CASO DI MORTE E IN CASO DI INVALIDITÀ

L'azienda associata o l'assistito devono inviare agli uffici di MARSH, Viale Bodio 33, 20158 Milano, mediante lettera raccomandata e secondo i termini previsti dalla soluzione assistenziale / convenzione assicurativa:

- 1) in caso di morte dell'assistito:
 - modulo VI04, anticipandolo a sinistri.infortuni@marsh.com;
 - certificato di morte rilasciato dal Comune;
- 2) in caso di invalidità dell'assistito
 - modulo VI04, anticipandolo a sinistri.infortuni@marsh.com

L'ufficio Rimborsi / Sinistri – Customer Care presso MARSH, con cui intercorre un consolidato rapporto, richiederà l'ulteriore documentazione medica e legale prevista dalla soluzione assistenziale / convenzione assicurativa di riferimento.

L'invalidità viene accertata dalla compagnia secondo le modalità e i termini prevista dalla soluzione assistenziale / convenzione assicurativa.

ARTICOLO 6 – INTERATTIVITÀ PER AZIENDE ASSOCIATE

Le comunicazioni tra ASSIDIM e aziende associate avvengono con l'uso di un sistema informatico interattivo presente sul sito www.assidim.it, a cura del referente per i rapporti con ASSIDIM, che consente di:

- 1) visionare / aggiornare i propri dati fondamentali, ad eccezione del cambio di ragione sociale per il quale è necessario compilare e trasmettere ad ASSIDIM il modulo GEN;
- 2) cambiare la password;
- 3) visionare / aggiornare il proprio stato di rischio come indicato nei punti successivi;
- 4) inserire nuove persone;
- 5) escludere persone già iscritte;
- 6) modificare le qualifiche, i codici fiscali, i luoghi di nascita e i capitali di persone già iscritte;
- 7) vedere le comunicazioni per aziende associate.

Le modifiche delle date di nascita errate devono essere comunicate ad ASSIDIM, mediante posta elettronica, all'indirizzo indicato nel sito www.assidim.it nella sezione "CONTATTI".

ASSIDIM provvede a richiedere alle aziende associate i contributi derivanti dalle prestazioni erogate, specificando nelle comunicazioni le modalità e i termini per effettuare i versamenti. Trascorso il termine previsto, la copertura resta sospesa e ritorna in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento.

Le nuove iscrizioni, cancellazioni, variazioni di capitale hanno effetto dalle ore 0 della data richiesta, che dovrà essere compresa tra il primo giorno del mese in cui si effettua l'aggiornamento e il 31/12 dell'annualità in corso.

ARTICOLO 7 – CAPITALI NON RICONOSCIUTI

Le denunce di sinistro per le quali non vengono riconosciuti i capitali, qualora l'interessato rilevi incongruenze e anomalie, potranno essere segnalate ad ASSIDIM, al fine di sottoporle nuovamente agli enti coinvolti. Qualora l'esito sia negativo e ci siano i presupposti, si farà riferimento a quanto previsto dalla convenzione assicurativa di riferimento.